



comunicazione per i nuovi iscritti

Egregio Dottore

in occasione della Sua iscrizione all'Albo dei Farmacisti e quindi all'Enpaf si ritiene opportuno fornirLe alcune informazioni in merito al regime della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta all'Enpaf.

In base allo Statuto l'iscrizione all'Ente ed il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori per tutti gli iscritti agli Albi dei Farmacisti. Tali contributi, il cui importo viene determinato annualmente dal Consiglio Nazionale, sono dovuti da tutti gli iscritti e per l'intera annualità, indipendentemente dal giorno e dal mese in cui è avvenuta l'iscrizione o la cancellazione.

Al fine di consentire un adeguamento della misura dei contributi alla capacità economica di ogni iscritto è riconosciuta la possibilità di optare per una riduzione del contributo intero. Si rammenta che la riduzione riguarda esclusivamente la contribuzione alla previdenza.

L'art. 21 del Regolamento dell'Enpaf attribuisce la facoltà di presentare domanda di riduzione del contributo previdenziale qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. temporanea e involontaria disoccupazione (con iscrizione all'elenco anagrafico del Centro per l'impiego territorialmente competente);

Documentazione da allegare alla domanda (in carta semplice)

Disoccupazione:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e tra l'altro l'iscrizione al Centro per l'impiego (indicando la sede e la data di iscrizione).
- dichiarazione di disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. L'attestato per essere valido non dovrà contenere abrasioni, cancellazioni o modifiche di qualsiasi tipo. (Moduli scaricabili dal sito web: www.enpaf.it – Sezione Modulistica)

2. esercizio di attività professionale e soggezione, in relazione alla stessa, ad altra forma di previdenza obbligatoria (si allega nuovo elenco delle attività riconducibili nell'ambito della professione di farmacista);

Documentazione da allegare alla domanda (in carta semplice)

Esercente attività professionale con iscrizione ad altre forme obbligatorie di previdenza:

- dichiarazione rilasciata dal datore di lavoro redatta su carta intestata, munita di timbro e firma del legale rappresentante dell'azienda, certificante data di inizio, durata, tipo di rapporto ed il versamento dei contributi previdenziali obbligatori (precisando Istituto e sede) nonché la qualifica rivestita e/o le mansioni svolte. (Moduli scaricabili dal sito web: www.enpaf.it – Sezione Modulistica)

3. titolarità di pensione diretta Enpaf senza contestuale esercizio dell'attività professionale;

4. non esercizio dell'attività professionale.

Il contributo di previdenza nei primi **tre casi** può essere ridotto, a richiesta dell'interessato, nella misura del 33,33%, del 50% ovvero dell'85% mentre nel caso di **non esercizio dell'attività professionale** la riduzione richiesta può essere pari al 33,33% ovvero al 50% del contributo intero.

Per opportuna conoscenza e documentazione, si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei contributi previdenziali e assistenziali **ENPAF dovuti per l'anno 2010.**

| Contributo | Previdenza | Assistenza | Maternità | Totale |
|--------------|------------|------------|-----------|------------------|
| Intero | 4.025,00 | 26,00 | --- | 4.051,00 |
| Doppio | 8.050,00 | 26,00 | --- | 8.076,00 |
| Triplo | 12.075,00 | 26,00 | --- | 12.101,00 |
| Rid. del 33% | 2.683,00 | 26,00 | --- | 2.709,00 |
| Rid. del 50% | 2.013,00 | 26,00 | --- | 2.039,00 |
| Rid. del 85% | 604,00 | 26,00 | --- | 630,00 |
| Solidar. 3% | 121,00 | 26,00 | --- | 147,00 |

Contributo associativo una tantum: Euro 52,00

(non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà)

Anche per l'anno 2010, i contributi di previdenza e assistenza verranno integralmente riscossi tramite bollettini bancari emessi dalla Banca Popolare di Sondrio, Istituto tesoriere dell'Ente. ***Gli importi sono stati ripartiti in tre rate con scadenza, rispettivamente: 1 Marzo 2010, 30 Aprile 2010 e 30 Giugno 2010.***

E' data possibilità, inoltre, di versare, limitatamente ai casi indicati ai punti 1) e 2), in luogo della contribuzione previdenziale obbligatoria, un contributo di solidarietà pari al 3% del contributo previdenziale intero.

Il contributo versato a titolo di solidarietà non è utile ai fini del riconoscimento di prestazioni pensionistiche. L'aliquota di riduzione dell'85% ovvero il contributo di solidarietà per disoccupazione involontaria possono essere mantenute per un periodo massimo di 5 anni.

La condizione che consente di usufruire della riduzione, ovvero del contributo di solidarietà, non deve essere posseduta solamente al momento della presentazione della relativa domanda, ma è necessario che l'iscritto si trovi nella condizione prevista per il periodo minimo richiesto: la metà più un giorno del periodo di iscrizione all'interno di ciascun anno solare. Occorre comunque sottolineare che nel caso di acquisizione della posizione di titolare di farmacia, di socio, di collaboratore di impresa familiare ovvero associato agli utili della stessa, in base all'art. 21 del regolamento, la quota contributiva verrà integrata in misura intera indipendentemente dal periodo dell'anno in cui ciò si sia verificato.

La riduzione del contributo Enpaf ovvero il contributo di solidarietà costituisce oggetto di una **facoltà** dell'iscritto **azionabile esclusivamente su domanda e non un diritto operante automaticamente** non appena l'interessato rientri in una delle categorie suddette; **la domanda di riduzione deve pervenire all'Ente entro il 30 settembre del primo anno in cui l'iscritto viene inserito nell'elenco dei contribuenti Enpaf (di norma il primo anno successivo a quello di iscrizione all'Albo)** al fine di consentire la corretta applicazione della misura del contributo. In presenza di riduzione contributiva si otterrà un trattamento pensionistico proporzionalmente ridotto.

La normativa dell'Ente (Regolamento e Statuto) nonché la **modulistica** necessaria per ottenere la riduzione della misura della contribuzione previdenziale, il contributo di solidarietà ovvero la contribuzione doppia o tripla o il riscatto degli anni di laurea è disponibile presso la sede dell'Ordine oppure può essere prelevata dal sito Internet dell'Enpaf (www.enpaf.it) ove è possibile acquisire ogni altra informazione utile, concernente l'attività dell'Ente.

Cordiali saluti



IL SEGRETARIO
(Dr. Vincenzo SANTAGADA)
Vincenzo Santagada

IL PRESIDENTE
(Dr. Giovanni PISANO)
Giovanni Pisano